

FAQ predisposte in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali da pubblicare nella Sezione n. 11: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI rinvenibile al seguente link <https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html>

1) FAQ:

In occasione della campagna vaccinale rivolta al personale scolastico promossa dal Governo per il contrasto al Coronavirus, può il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, acquisire la certificazione comprovante l'effettuazione della prestazione specialistica come giustificativo per l'assenza del dipendente che si è sottoposto alla vaccinazione?

Sì. In generale, il Garante per la protezione dei dati personali ha già chiarito che risulta giustificata la richiesta da parte dell'amministrazione di appartenenza di documentazione relativa all'effettuazione di visite mediche, prestazioni specialistiche o accertamenti clinici, quando il dipendente richiede di usufruire di permessi per le assenze correlate a tali esigenze (cfr. "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" del 14 giugno 2007, punto 8.2, ultimo capoverso).

Pertanto il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ai fini della giustificazione dell'assenza dal servizio, è legittimato all'acquisizione del documento che attesta la sottoposizione a una prestazione sanitaria specialistica, che il dipendente, in base alla legge e nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, è tenuto a produrre. Resta salvo che ove dalla attestazione prodotta dal dipendente sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria da questo ricevuta, l'amministrazione scolastica, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall'utilizzare tali informazioni per altre finalità, nel rispetto dei principi di protezione dei dati (v. tra gli altri, il principio di limitazione della finalità di cui all'art. 5, par.1, lett. b), del Regolamento UE 2016/679) e non potrà chiedere al dipendente conferma dell'avvenuta vaccinazione (si veda [FAQ del Garante Privacy n. 1 sezione "Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo"](#)).

Appare opportuno ribadire che il giustificativo per l'assenza dal lavoro per malattia dovuta a prestazioni sanitarie specialistiche o per altro permesso previsto dalla contrattazione collettiva di settore non deve recare informazioni sulla tipologia della prestazione specialistica effettuata dal dipendente.

2) FAQ:

Che tipo di comunicazione deve effettuare il lavoratore dichiarato "fragile" dal medico competente e, dunque già collocato in altre mansioni o in attività lavorativa a distanza, che a seguito di effettuazione della vaccinazione ha intenzione di rientrare effettivamente in servizio in presenza?

In base al quadro normativo vigente il lavoratore può chiedere, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, l'effettuazione di una visita con il medico competente (art.41 d.lgs 81/2008) il quale potrà

in quella sede trattare anche le informazioni relative alla vaccinazione effettuata. Lo stesso valuterà, nel rispetto dei protocolli applicabili per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (v. par. 12 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020) e delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all'efficacia e all'affidabilità medico-scientifica del vaccino, se tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica. In tal caso il medico competente si limiterà a trasmettere al datore di lavoro la sola informazione relativa al giudizio di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in esso riportato (si vedano le [FAQ del Garante Privacy sul "Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo"](#)).